



Unione Europea * Ministero Istruzione Università Ricerca * Regione Sicilia * Distretto Scolastico n. 1

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale “Don Michele Arena”

Via V. Nenni, 2 - ☎0925/22510 - Fax 0925/24247 == Via Giotto, 20 - ☎0925/85365 - Fax 0925/85366
Corso A. Miraglia, 13 - ☎0925/22239 - Fax 0925/23410 == Via Eta, 12 (92016 Menfi) - ☎ / Fax 0925/74214
E-Mail: agis01600n@istruzione.it – agis01600n@pec.istruzione.it - URL: www.iissarena.edu.it - C.F. 92002960844
92019 SCIACCA (AG)

PROT. n. _____

Sciacca _____

Circolare n. 118

I.I.S.S. "DON MICHELE ARENA"-SCIACCA
Prot. 0023531 del 07/12/2021
(Uscita)

A tutto il personale scolastico in servizio nell'istituto
Agli studenti
Al personale esterno
ATTI-SITO

Oggetto: Introduzione obbligo vaccinale personale della scuola dl 172/2021 – Informativa.

Si rende noto a tutto il personale in servizio che il 26 novembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge n.172 recante: “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.

Queste, in sintesi, le principali novità previste dal decreto legge per il personale scolastico:

- A **partire dal 15 dicembre 2021** è previsto l'obbligo vaccinale per il personale scolastico che dovrà essere dotato di certificazione verde “rafforzata”.
- La vaccinazione costituisce **requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati.**
- L'obbligo vaccinale riguarda sia i soggetti che non hanno completato il ciclo primario sia quelli che devono ricevere la terza dose di richiamo che può essere effettuata a partire dai 5 mesi dall'ultima dose ricevuta.
- **L'obbligo vaccinale non sussiste per i soggetti esentati** in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.
- **Il personale esentato dalla vaccinazione**, che attualmente svolge le mansioni del proprio profilo è adibito per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio.
- **Il dirigente scolastico verifica l'adempimento dell'obbligo vaccinale** invitando eventuali inadempienti a produrre **idonea documentazione entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito.**
- In caso di presentazione della richiesta di vaccinazione, la stessa dovrà essere effettuata in un **termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell'invito** e rendicontata al dirigente scolastico **entro 3 giorni dalla data di vaccinazione.**
- L'accertamento del mancato rispetto dei suddetti termini determina l'immediata **sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione,** o altro compenso o emolumento comunque denominati.

- La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al dirigente scolastico dell'avvio e completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro data prevista per il completamento del ciclo vaccinale primario, e comunque entro un periodo di tempo **non superiore a sei mesi** a partire **dal 15 dicembre 2021**.

Si precisa che nei confronti del personale esterno che presta la propria attività lavorativa a scuola (supporto dell'inclusione scolastica, a quello a qualunque titolo impiegato in attività di ampliamento dell'offerta formativa, agli addetti alle mense, alle pulizie, ecc.), continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia, di cui all'art. 9-ter.1, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni con legge 17 giugno 2021, n. 87. In proposito, si rimanda alla sezione "Io torno a scuola" del sito istituzionale del Ministero (<https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html>).

Circa l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea, questo è consentito, in zona bianca, in zona gialla e in zona arancione, con green pass "base" (vaccinazione, guarigione, tampone) o con green pass "rafforzato" (vaccinazione e guarigione). **Tale disposizione si applica agli studenti a partire dai 12 anni di età**. Al contrario, **per tutte le attività scolastiche, gli studenti non sono tenuti al possesso della certificazione verde COVID-19**.

Con l'approvazione del Decreto Legge n.172/2021 sono altresì introdotte ulteriori limitazioni e prescrizioni che si riportano nella allegata TABELLA delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato" per il periodo dal 6/12/2021 al 15/1/2022 secondo le indicazioni rese note dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si ringrazia per la collaborazione

Il Dirigente Scolastico
Calogero De Gregorio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, co.2, DL.vo 39/1993